

AS534 - COMUNE DI AGLIANA (PT) - GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Roma, 5 maggio 2009

Comune di Agliana

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione della farmacia comunale di Agliana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 aprile 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, con riferimento alla gestione delle farmacie comunali, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio. Ciò, anche in considerazione del fatto che in molti comuni italiani l'esercizio della farmacia comunale risulta attualmente fornito alla collettività attraverso l'affidamento a soggetti privati selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre, il Comune, anche affidando mediante gara la gestione della farmacia, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di espletamento del servizio grazie alle prerogative garantite ai Comuni dalla normativa relativa alle privatizzazioni¹, al contratto di servizio con la società di gestione, e ad impegni del privato sul *business plan* richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l'erogazione da parte del Comune di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario. In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione della farmacia (sia per la parte redditizia, che per l'altra), realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

¹ [Cfr. l'art. 116 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, che ha consentito ai Comuni la cessione ai privati delle azioni della società di gestione delle farmacie comunali, ed il successivo art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge finanziaria 2002) che ha previsto che i Comuni, per i servizi pubblici privi di rilevanza industriale, scelgano tra le seguenti forme di gestione:

" a) istituzione;

b) azienda speciale, anche consortile;

c) società di capitali costituita o partecipata dagli enti locali, regolata dal Codice Civile;

d) gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento nelle forme di cui sopra;

e) affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, e secondo dalle modalità stabilite dalle normative di settore, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale."]